

Attività alternative

(Schede CEI N° 41/10/1992 pag. 11)

Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'irc è garantito a tutti senza che la scelta “possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione” (Accordo, art. 92), “neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento del quadro orario delle lezioni” ([Intesa 2.1.a](#)).

Subito dopo la firma dell'Intesa, la c.m. 20.12.1985 n. 368 prevede per gli alunni non avvalentisi “ogni opportuna attività culturale e di studio, con l'assistenza degli insegnanti, escluse le attività curricolari comuni a tutti gli allievi” ([punto 2](#)).

La risoluzione della Camera dei deputati 16.1.1986 impegna il governo “a fissare natura, indirizzi e modalità di svolgimento e di valutazione delle attività culturali e formative offerte dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi non intenda avvalersi dell'irc, al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe note e definite “ .

Le c.m. 3.5.1986, n. [128, 129, 130 e 131](#), offrivano di conseguenza indicazioni per l'organizzazione di dette attività .

Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, esse fanno riferimento alla legge 4.8.1977 n.517, [art. 2 e 7](#), e quindi fanno rientrare le attività alternative tra le attività scolastiche integrative. Secondo la c.m. [29.10.1986 n. 302](#) la frequenza delle attività integrative ha per gli alunni carattere di obbligatorietà. Per la scuola secondaria superiore, la citata c.m.131/86, recependo l'indirizzo della risoluzione parlamentare, afferma il diritto degli studenti non solo di non avvalersi dell'irc, ma anche di non seguire le attività culturali e formative organizzate dalla scuola; anche ad essi tuttavia “è comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale”. La c.m. 302/1986 invita gli organi competenti a integrare i regolamenti di istituto per disciplinare lo svolgimento dello studio individuale.

Il TAR del Lazio (sentenze n. 1273 e 1274 del 3/26.6.1987) annullò “la C.M. 302/1986 nella parte in cui prevede per coloro che avevano esercitato il diritto di non avvalersi dell'irc la obbligatorietà degli insegnamenti alternativi, o la frequenza alla libera attività offerti in opzione nelle scuole pubbliche in ogni ordine e grado “ .

Il Consiglio di Stato (decisione n.1006/88 del 17 .6.88) accolse l'appello del ministero della pubblica istruzione respingendo i ricorsi che erano stati accolti dal T AR.

La Corte Costituzionale (sentenza n. 203/1989) dichiarò la costituzionalità della disciplina concordataria dell'IRC. Tuttavia nelle motivazioni affermò che “la previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa, quando dinanzi all'insegnamento della religione cattolica si è chiamati a esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, a opzione tra equivalenti discipline scolastiche... Per quanti decidono di non avvalersene (dell'irc), l'alternativa è uno stato di non obbligo” (n. 9).

Con risoluzione del 10.5.1989 la Camera dei deputati “considerato che a seguito di tale pronuncia (della Corte Costituzionale) non si può determinare una condizione di discriminazione dell'ora di insegnamento della religione cattolica rispetto all'orario scolastico; considerato che è compito esclusivo dello stato italiano disciplinare anche dal punto di vista organizzativo l'attività dei non avvalentisi nell'ambito della scuola, impegna il governo ad elaborare in tempo utile ai fini del regolare inizio del nuovo anno scolastico la normativa necessaria e a sottoporla al parlamento”.

Con c.m. 25.5.89 n. 188 e 29.5.89 n. 189, il Ministero della pubblica istruzione, trasmettendo il nuovo modulo per esercitare il diritto di scelta, presenta come alternative all'IRC:

- 1 – attività didattiche e formative,
- 2 – attività di studio e di ricerca individuali assistite,
- 3 – attività di studio e di ricerca senza assistenza del personale docente.

In assenza della necessaria legiferazione sulla materia, a cui il Governo era impegnato dalla risoluzione della Camera del 10.5.1989, sono intervenute sulla questione dell'obbligatorietà delle attività alternative sentenze del T AR del Lazio e della Corte Costituzionale.

Il TAR del Lazio (sentenza n. 617/90 del 26.2.90) ha affermato la possibilità per gli alunni non avvalentisi dell'IRC di uscire di scuola

durante l'orario in cui è impartito tale insegnamento, dichiarando incidentalmente "il carattere meramente facoltativo ed aggiuntivo dell'insegnamento della religione cattolica".

In attesa di un'ulteriore presa di posizione della Corte costituzionale, il Consiglio di Stato sospese l'esecutività della sentenza del TAR del Lazio (decisione 671 del 18.5.90). La Corte si è pronunciata con la sentenza n. 13/1991 dell'11/14.1.1991; in essa la Corte afferma risolutamente che "il thema decidendum si circoscrive attorno alla portata dello stato di non-obbligo" degli studenti non avvalentisi e precisa che "alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo stato di non obbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola" (n.5).

Alla sentenza fanno seguito le istruzioni applicative contenute nelle [C.M. 18.1.1991 n.9](#) e 10.5.1991 n.122. Nella C.M. 9/1991 si precisa che "affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dell'amministrazione ed il subentro della responsabilità del genitore...la dichiarazione dello studente minorenni sia controfirmata dal genitore...". L'esposizione cronologica conferma la necessità di giungere all'approvazione di una legge sulle alternative all'IRC che dia centralità alle necessità educative delle giovani generazioni, al cui servizio è certamente l'IRC ma non il vuoto educativo. Intanto si possono ricordare alcuni punti fermi:

- i collegi dei docenti hanno l'obbligo di attivare al più presto all'inizio di ogni a.s. le attività alternative, in relazione alle richieste presentate;
- le attività didattiche e formative non possono riguardare discipline curriculari;
- nelle scuole secondarie, le attività alternative devono avere piena dignità culturale e concorrere a un significativo arricchimento della formazione ideale, morale e civile degli studenti (così si esprime il ddl 26.1.90);
- i regolamenti di istituto debbono disciplinare lo studio individuale;
- è possibile ai non avvalentisi allontanarsi da scuola durante le ore di IRC.

C.m. 3.5.1986 n. 128: cfr Notiziario UCN 1987, pag. 114.
C.m. 3.5.1986 n. 129: cfr Notiziario UCN 1987, pag. 115.
C.m. 3.5.1986 n. 130: cfr Notiziario UCN 1987, pag. 116.
C.m. 3.5.1986 n. 131: cfr Notiziario UCN 1987, pag. 117.
C.m. 29.10.1986 n. 302: cfr Notiziario UCN 1987, pag. 124.
Consiglio di Stato, decisione 17.6.1988 n.1006/88: cfr Notiziario UCN 1988, pag. 315.
Corte Costituzionale, sentenza 11.4.1989, n. 203/89: cfr Notiziario UCN 1989, pag. 285.
Camera dei deputati, Risoluzione 10.5.1989: cfr Notiziario UCN 1989, pag. 297.
C.m. 25.5.1989 n. 188: cfr Notiziario UCN 1989, pag. 309.
C.m. 29.5.1989 n. 189: cfr Notiziario UCN 1989, pag. 313.
Corte Costituzionale, sentenza 11/14.1.91 n.13: cfr Notiziario UCN 1991, pag.37.
C.m. 18.1.1991 n. 9: cfr Notiziario UCN 1991, pag. 58.
C.m. 10.5.1991 n. 122: cfr Notiziario UCN 1991, pag.275.

405 Attività alternative su Facebook

D *Siamo due insegnanti di Religione presso il liceo scientifico [...]. Desideriamo sapere se la materia alternativa all'Irc con modalità di contatti su Facebook mediante un'associazione di volontariato è prevista dalla normativa, considerando che gli alunni vi accedono da casa, non c'è curricolarità ma acquisiscono comunque un credito scolastico alla pari dell'Irc. Grazie*

R *La logica dell'attività alternativa è quella di offrire un'occasione formativa ai non avvalentisi in coincidenza con le ore di Irc. Se questa attività viene offerta via Internet in orari diversi, si può eventualmente configurare come attività extrascolastica che può concorrere al credito formativo, ma non come attività alternativa vera e propria, per la quale deve essere predisposto un progetto specifico dal collegio dei docenti. Sarebbe pertanto necessario esaminare la delibera del collegio per poter valutare la regolarità dell'iniziativa, anche per capire se e come viene compensato il docente incaricato di tale attività.*